



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI
TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro e Previdenza
Udienza 02.02.2022
G. Dott.ssa Erminia Catapano

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

Consiglio Nazionale delle Ricerche - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui *ope legis* domicilia alla Via A. Diaz n.11, c.f. 80030620639, posta certificata: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO

Dott. Punzo Giorgio, rappresentato e difeso come in atti

Con il ricorso proposto all'adito Giudicante, ai fini della ricostruzione del *thema decidendum*, si ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni in ordine ai principali aspetti fattuali del ricorso.

Il dott. Giorgio Punzo, dipendente del CNR, a far data dall'1.02.2001, col profilo di Ricercatore III livello professionale ed in progressione di carriera con il profilo di Tecnologo di III livello professionale dal 31/12/2008, attualmente in servizio presso l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB), ubicato alla via T. De Amicis n. 95 di Napoli, è insorto avverso l'esito della procedura comparativa per titoli e colloquio "*per n. 70 posizioni complessive di primo tecnologo, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, limitatamente ai 38 posti per il settore tecnologico "Supporto alla ricerca"*", bandito dal CNR in data 06.08.2020 (**bando n. 315.57 PT**) (cfr. all.1 e 2).



L'odierno ricorrente ha esposto di aver partecipato alla suddetta selezione e di aver ottenuto, in esito allo svolgimento della prima fase della procedura (cioè al termine della valutazione dei titoli), un punteggio di 40,5 punti, non utile per essere ammesso alla seconda fase della selezione (colloquio), per la quale era richiesto il punteggio minimo di 49/70 (cfr.all.3). Il bando, all'art. 5, disponeva infatti: *“Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguano nella valutazione dei titoli un punteggio complessivo non inferiore a 49/70”*, stabilendo una pregiudizialità dell'esame dei titoli, il cui esito favorevole condizionava l'ammissione al colloquio.

Parte ricorrente, contestando l'esito negativo della procedura nei propri confronti e censurando le valutazioni della commissione in quanto errate, illogiche e comportanti una disparità di trattamento tra i partecipanti, lamenta che, in conseguenza dell'errata e/o mancata valutazione di alcuni titoli da parte della Commissione esaminatrice, non si sia collocato in posizione utile per il passaggio di livello, non rientrando nel novero degli aventi titolo all'inquadramento di Primo Tecnologo II livello Professionale e, nell'indimostrato presupposto che, qualora il procedimento stesso fosse stato svolto correttamente, lo stesso avrebbe dovuto risultare vincitore, chiede altresì, il risarcimento dei danni prioritariamente per equivalente, nell'importo di € 80.000 o quello ritenuto di giustizia, anche con riferimento alla cd. perdita di *chance*.

La parte istante, alla luce di quanto sopra rappresentato, rimanendo escluso già nella prima fase, ha chiesto, quindi, al Giudice **in via principale:**

1) di accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria finale, di cui al provvedimento del Direttore Generale Prot. AMMCNT n. 0037040/2021 del 20/05/2021 - Pubb. sul sito URP-CNR in data 20/05/2021, a chiusura della “procedura selettiva, per titoli e colloquio, per n. 70 posizioni complessive di primo tecnologo, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Ccnl istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 38 posti per il settore tecnologico “supporto alla ricerca” bandito dalla convenuta in data 06.08.2020 (bando n. 315.57 pt);



2) accertare e dichiarare l'erroneità e conseguente illegittimità delle schede relative ai seguenti ai candidati, con specifico riferimento ai titoli di seguito indicati: • Bono Giacchino: N. 133, N. 149, N. 15; • Cantini Claudio: N. 4; • Cavallo Eugenio: N. 405; • Ciampi Mario: N. 162, N. 164; • Cicirelli Grazia: N. 147, N. 164; • Conte Raffaele: N. 106; • Cuscunà Massimo: N. 74. • De Gregorio Daniela: N. 60; • D'Elia Domenica: N. 115; • La Sala Gina: N. 50; • Lazzaroni Adriana: N. 58; • Maiorano Vincenzo: N. 12, N. 16; • Marinai Elisabetta: N. 81; • Ribotti Alberto: N. 167; • Scarsi Paolo Luca: N. 59; N. 63; • Scavizzi Ferdinando: N. 77; • Vespini Veronica: N. 148, N. 154; • Conte Raffaele: N. 106 Nonché di tutte le altre schede, tra le quali quelle indicate nella tabella sopra riporta sub B.1), nelle quali risulta che la Commissione ha illegittimamente valutato tra i titoli presentati gli incarichi di durata inferiore a quella minima prevista nei criteri fissati dalla Commissione;

3) Accertata e dichiarata, l'erroneità e conseguente illegittimità della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente (scheda n. 200), con particolare riferimento ai titoli nn. 86,87,88,89,90,91,94,96,103, accertare e dichiarare, per l'effetto, che doveva essere riconosciuto l'ulteriore punteggio di 2 punti per l'incarico N.103, 2 punti per la rivalutazione degli incarichi N.94 e N.96, 9 punti per la rivalutazione dei titoli NN. 86, 87, 88, 89, 90, 91;

4) accertare e dichiarare che il punteggio complessivo ad esito della prima fase di valutazione dei titoli e del curriculum del ricorrente (Sezione A + Sezione B + Sezione C) è pari a complessivi 51.5 punti, di cui punti 12.5 (Sezione A), punti 25 (Sezione B), punti 14 (Sezione C).

5) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alla seconda fase della selezione (colloquio) dalla quale è stato illegittimamente estromesso

6) Ordinare all'ente convenuto di procedere alla ripetizione delle prove selettive, in ogni caso e comunque per il ricorrente e per tutti i candidati, di cui sarà accertata, per i motivi esposti in ricorso, l'erronea ed illegittima valutazione, previa occorrendo



disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti sopra indicati e di quelli presupposti.

7) adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.

8) condannare il CNR a risarcire al ricorrente il danno subito da liquidare in una percentuale parametrata ad euro 80.000,00, ovvero in via equitativa, per le ragioni esposte sub D).

Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti a causa del comportamento illegittimo della resistente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio,

Ciò posto si rappresenta che l'avvenuto espletamento del procedimento consente di trasmettere i verbali relativi alle operazioni del concorso, con allegate le schede relative ai candidati valutati in ciascuna seduta della Commissione, e la documentazione concorsuale citata nel ricorso, già anticipati a codesta On.le Avvocatura con nota prot. n. 0002132/2022 in data 14/01/2022 (**cf. all. 4 e 5**). Passando ora ad analizzare i singoli motivi di censura si rappresenta quanto segue.

1. In via pregiudiziale: Integrazione del contraddittorio

In rito è necessario rilevare la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sia vincitori che idonei della selezione, collocati nella graduatoria approvata in posizione anteriore rispetto al ricorrente, in quanto tutti potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento dell'impugnativa proposta.

Ed infatti, si evidenzia come le censure sollevate dal ricorrente nel proprio ricorso, in relazione all'annullamento di parte degli atti della Commissione relativi allo svolgimento della procedura selettiva, nonché del provvedimento di approvazione della graduatoria, in caso di accoglimento, determinerebbero la predisposizione di una nuova graduatoria così che l'odierno esponente avrebbe dovuto estendere il contraddittorio in oggetto **a tutti i classificatisi nella graduatoria**. Occorre, infatti, considerare che l'eventuale accoglimento delle censure determinerebbe la modifica della stessa, con grave pregiudizio dei candidati ivi utilmente collocati che potrebbero conseguentemente veder modificata la loro posizione.



Al riguardo, sarà sufficiente ricordare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“in caso di impugnativa della nomina dei vincitori di un concorso e della relativa graduatoria definitiva di merito comprensiva anche degli idonei, il ricorso, se tende al conseguimento di una migliore posizione di ruolo ovvero (come nel caso di specie) al travolgimento delle operazioni concorsuali, vada notificato necessariamente a tutti i vincitori ed ai candidati idonei”* (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, n. 4400/2008, n. 3891 del 2006; n. 1198 del 2003).

Occorre, infine, a questo proposito segnalare la linea giurisprudenziale, secondo cui assumono la veste di controinteressati anche coloro che, pur non essendo vincitori di concorso, sono stati dichiarati idonei, potendo questi perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione, sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria (Cons. Gius. Amm. Sic. del 18.6.1997, n. 222). Costituisce infatti *ius receptum* che, nel procedimento concorsuale, l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato deve essere ricercata ed enucleata ad ampio spettro, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche per i candidati idonei, posto che, per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione, sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria (*ex multis* **T.A.R. Palermo, sez. III, 03/03/2018, n.540**). Il contraddittorio deve, dunque, essere integrato, come richiesto anche da controparte, ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c, attraverso una notificazione per pubblici proclami.

2. Con specifico riferimento ai motivi di ricorso



La controversa vicenda verte sulla legittimità dell'operato della Commissione esaminatrice del concorso, cui ha partecipato il ricorrente, per denunciati vizi procedurali e della modalità di valutazione del candidato. Parte ricorrente articola vari profili di gravame in merito all'attività valutativa, lamentando una presunta illegittimità dei criteri individuati dal suddetto Organo, con specifico riguardo al criterio della durata dell'incarico (per il quale la commissione in sede di implementazione dei criteri valutativi ha stabilito che potessero essere valutati incarichi di durata minima di due anni) ed una conseguente illegittimità di valutazione dei titoli presentati dal medesimo. Il ricorrente lamenta l'erronea valutazione e l'illegittimità delle operazioni di verifica da parte della Commissione di concorso del proprio curriculum e della propria scheda di valutazione, pretendendo di vedersi attribuito un punteggio aggiuntivo in relazione ad alcuni titoli curriculari. Nel merito, si contesta in fatto e in diritto la fondatezza delle doglianze di controparte. In linea di principio, con considerazioni valide per ogni motivo di ricorso, va segnalata l'ampia tutela di cui gode la discrezionalità tecnico – amministrativa, soprattutto in sede di concorsi, da parte della Giurisprudenza. *Ex multis*, proprio recentissimamente **TAR Lazio, Roma, Sez. III, 05.01.2018, n. 112**, ha nitidamente statuito che << *Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (cfr. "ex multis" TAR Lazio n. 10052/20 13; TAR Puglia - Bari n. 1528/20 13; TAR Emilia- Romagna Parma n. 1245/20 13; TAR Campania- Napoli n. 4 145/20 13)*. Preliminarmente va rimarcato che la classificazione dei titoli nelle singole categorie, secondo la natura dei titoli stessi



e in conformità ai criteri predeterminati dalla Commissione, nonché l'assegnazione del relativo punteggio è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è, perciò, insindacabile ed incensurabile in sede giurisdizionale, salvo il caso in cui si riveli manifestamente illogica, ovvero arbitraria, oppure affetta da travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1884). Si deve al riguardo ricordare che, per principio giurisprudenziale pacifico, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici seppure qualificabili quali analisi di fatti, costituiscono, infatti, pur sempre l'espressione di un'ampia discrezionalità, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili in genere dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare un chiaro sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile *ictu oculi* (Consiglio Stato, sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248; Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2014 n. 3956; sez. V, 26 giugno 2014 n. 3229; sez. IV n. 26 settembre 2013, n. 4790; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 marzo 2009, n. 2302); pertanto, laddove non si ravvisasse un mero errore di calcolo operato dall'Organo valutativo, che potrebbe invero costituire oggetto di cognizione del Giudice ordinario adito, l'Organo giurisdizionale non potrebbe sindacare in merito al giudizio tecnico operato dalla Commissione (**ex multis Sentenza Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 4239/2019 cfr. all. 6**). Si ritiene, infatti, che esuli dal perimetro di valutazione del giudice ogni apprezzamento della commissione con riferimento ai requisiti dimostrati dal candidato con la presentazione della domanda e degli allegati ad essa, alla quale sia stato attribuito un punteggio, in quanto tale verifica conduce ad un sindacato profondo dell'operato della commissione, che coinvolge anche il confronto tra i punteggi attribuiti ai candidati, spingendosi fino al giudizio comparativo dei requisiti in possesso del ricorrente e quelli il cui possesso è stato vantato dai concorrenti alle medesime posizioni, cui aspira il ricorrente medesimo. Al riguardo, per chiarezza espositiva giova, preliminarmente, evidenziare gli aspetti rilevanti del bando di cui in controversia (procedura selettiva per complessivi n. 70 posti di Primo Tecnologo, II livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione in data 7 aprile 2006, pubblicato sul sito



Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>), limitatamente, con riferimento al presente giudizio, ai n. 38 posti per il settore tecnologico “Supporto alla ricerca”. Occorre sottolineare come il bando in questione non sia un concorso pubblico, bensì costituisce una procedura selettiva per titoli e colloquio riservata al personale dell’Ente, finalizzata alle progressioni “orizzontali” di livello nell’ambito del medesimo profilo professionale. Ora, come noto, l’attribuzione di qualsivoglia progressione di carriera, nell’ambito nel settore pubblico, non può essere distribuito per c.d. a pioggia ed in maniera automatica al personale appartenente ad un determinato profilo, bensì deve essere ancorata a parametri oggettivi nonché alla verifica dello svolgimento effettivo di attività ed incarichi da parte del dipendente che si candida alla selezione. Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale, la regola per le progressioni di carriera o l’attribuzione di benefici economici nella pubblica amministrazione è il concorso pubblico. Soltanto la previsione di criteri effettivamente e immediatamente diretti a consolidare l’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione, quale espressione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, costituirebbe una deroga legittima al principio del pubblico concorso (C. St. sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3438). Del resto, l’aver stabilito una soglia di accesso alla prova orale, corrispondeva all’esigenza dell’Ente, ragionevole e apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un alto numero di partecipanti- una selezione stringente dei più meritevoli, in linea con i principi enunciati *dall’art. 97 Cost.* Al fine di valutare la legittimità della selezione concorsuale in argomento occorre preliminarmente esaminare i criteri utilizzati per la selezione.

Ai sensi dell’art. 2 della *lex specialis* (Requisiti di ammissione), alla selezione venivano ammessi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020, inquadrati nel profilo professionale di Tecnologo, III livello, alla data del 31 dicembre 2019 ed in servizio nel medesimo profilo e livello professionale,



alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. I requisiti e i titoli utili alla valutazione dei candidati dovevano essere posseduti alla data del 31 dicembre 2019. La domanda doveva essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al comma 6 dell'art.3 del bando.

Ai sensi dell'art.5 del bando (Titoli e colloquio) per la valutazione dei candidati, la Commissione disponeva complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per i titoli, 20 punti per il colloquio e 10 punti per la valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR. Il punteggio previsto per i titoli era ripartito tra le sottoindicate categorie:

A. Prodotti Scelti (max 3 punti per singolo prodotto) max punti 15 (nel numero massimo di 5 prodotti) (Rapporti tecnici/professionali; Relazioni Tecniche; Pubblicazioni; Brevetti; Soluzioni Tecnologiche e/o Modelli e Metodologie Innovative), da individuare tra quelli già indicati nel proprio curriculum professionale, intesi quali espressione della loro migliore produzione tecnico/scientifica e/o professionale. I candidati dovevano allegare un elenco dei suddetti prodotti, avendo cura di indicare l'esatta denominazione degli stessi e la corrispondente posizione numerica nell'ambito del curriculum professionale. In sede di valutazione la Commissione avrebbe anche tenuto conto della pertinenza dei prodotti scelti in relazione al settore tecnologico del bando. Il bando specificava che non sarebbero stati valutati i prodotti scelti non inseriti in procedura con le sopra indicate modalità.

B. Ruoli e Responsabilità (max punti 3 per singolo titolo) max punti 25 (Incarichi di responsabilità e/o coordinamento di laboratorio, infrastruttura scientifica e/o ICT, impianti, organismo, struttura organizzativa; responsabilità gestionale/tecnico-scientifica e/o coordinamento di progetto, campagna, attività di valorizzazione; incarichi di rappresentanza dell'Ente in board nazionali e/o internazionali; incarichi professionali e/o di rappresentanza dell'Ente). Per quanto concerne la valutazione dei



titoli di cui alla categoria “B” la Commissione disponeva di un punteggio di max 25 punti, con un massimale per singolo titolo pari a 3 punti.

C. Curriculum max punti 30 (altri titoli del CV diversi da quelli di cui alle lettere A. e B.)

Venivano ammessi al colloquio i candidati che avessero conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio complessivo non inferiore a 49/70.

Il colloquio, svolto con modalità telematiche, verteva sulla discussione dei titoli presentati dal candidato, nonché sulle attività ed esperienze professionali dallo stesso indicate e sulle conoscenze possedute nel settore tecnologico del bando. Il colloquio si intendeva superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 14/20. Ai candidati che avessero superato le precedenti fasi della selezione veniva attribuito un punteggio aggiuntivo nella misura massima di punti 10, a titolo di valorizzazione della professionalità acquisita presso il CNR. Il punteggio in esame sarebbe stato rapportato alla fascia stipendiale di appartenenza, come conseguita all’esito del processo di verifica di cui all’art. 4 CCNL Ricerca 94-97 - II biennio economico – Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali – sottoscritto in data 5 marzo 1998, secondo la seguente proporzione: VI-VII fascia 10 punti V fascia 8 punti IV fascia 6 punti III fascia 4 punti II fascia 2 punti 12. L’attribuzione del punteggio veniva effettuata previa comunicazione della fascia di appartenenza a cura dell’Ufficio Gestione Risorse Umane. Ciascun candidato doveva presentare un curriculum professionale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B) del bando. Il curriculum professionale doveva essere articolato in tre sezioni. Nella prima sezione, denominata “prodotti” il candidato doveva indicare tutti i prodotti della propria attività tecnologica e/o professionale, tra i quali dovevano essere successivamente selezionati i titoli da sottoporre alla commissione come “prodotti scelti”, secondo la procedura descritta all’art. 5, comma 3 della lex specialis. La seconda sezione avrebbe dovuto comprendere tutti i titoli appartenenti alla categoria B, denominata “ruoli e responsabilità” e, infine, nella terza sezione, denominata “curriculum” dovevano essere inseriti tutti i titoli



diversi da quelli previsti nelle precedenti categorie. Gli eventuali prodotti inseriti nella prima sezione ulteriori a quelli presentati come “prodotti scelti” erano oggetto di valutazione da parte della Commissione nell’ambito dei titoli della categoria C.

I titoli di ciascuna sezione dovevano essere numerati progressivamente, partendo dal titolo più recente fino a quello più risalente nel tempo. La *lex specialis* puntualizzava come fosse preciso onere del candidato riportare nel curriculum professionale tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli, quali a titolo meramente esemplificativo: natura e durata dell’incarico, ruolo svolto dal candidato, indicatori bibliometrici, ove presenti. Per tutte le tipologie di titoli, i candidati dovevano fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, protocollo (e motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l’atto. I ruoli di Responsabile e gli incarichi dovevano essere disposti con atto formale del CdA dell’Ente, del Presidente, del Direttore Generale, dei Direttori/Dirigenti/Responsabili di struttura organizzativa, ovvero dei corrispondenti organi di altre Istituzioni pubbliche/private, aventi carattere nazionale o internazionale. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione. Tenuto conto della specificità del Settore Tecnologico “Supporto alla Ricerca” e della peculiarità dei relativi prodotti, il candidato doveva indicare nel caso di lavori, laddove disponibile, il numero di citazioni, alla data di invio della domanda, e per le riviste ISI, l’impact factor della rivista alla data di invio della domanda, ovvero il dato più recente (utilizzando come fonte esclusivamente Web of Science), il ruolo svolto dal candidato prescindendo dall’ordine alfabetico: autore principale, primo autore, ultimo autore e/o “corresponding author”, coautore alla pari. Per i brevetti il candidato doveva indicare la data di registrazione del brevetto, se trattasi di brevetto nazionale o europeo, il livello di estensione dello stesso e se il brevetto abbia eventualmente dato luogo a contratti di licenza esclusiva o non esclusiva. Per i pacchetti/piattaforme software il candidato doveva indicarne l’effettivo uso da parte della comunità scientifica e tecnologica,



facendo eventualmente riferimento ad articoli di commento da parte di reviews e/o acknowledgements ed al numero dei download effettuati.

In caso di parità di punteggio complessivo, la preferenza sarebbe stata determinata, nell'ordine: a) dalla maggiore anzianità di profilo determinata ai sensi del D.P.R. 171/91; b) dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; c) dalla maggiore età anagrafica. Le già menzionate anzianità e l'età anagrafica dei candidati venivano fornite dall'Ufficio Gestione Risorse Umane – DCGR.

Al fine di garantire la regolarità e l'imparzialità, e quindi la validità, della procedura selettiva in argomento, la Commissione giudicatrice ha determinato, in ossequio alla *lex specialis*, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame (**cfr.all. 7**).

Relativamente alle modalità di presentazione dei prodotti scelti la Commissione, ha ribadito in maniera puntuale quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del bando: 1. *Nel caso in cui taluno dei candidati, presenti tra i prodotti scelti, prodotti non ricompresi nelle tipologie previste dalla commissione, il prodotto non sarà valutato*; 2. *I pdf dei prodotti selezionati non corrispondenti al relativo elenco non saranno valutati*; 3. *I pdf dei prodotti non corrispondenti all'elenco iniziale non saranno valutati*; 4. *I prodotti solo elencati senza il corrispondente pdf non saranno valutati*

CATEGORIA A. - PRODOTTI SCELTI (max 15 punti) (max 5 prodotti, max 3 punti per prodotto)

La Commissione ha stabilito che avrebbe preso in considerazione i lavori selezionati dal candidato, ai sensi dell'art. 5 comma 3, che rientrano nelle fattispecie di seguito indicate, mediante l'assegnazione dei punteggi massimi per ogni singolo titolo, sulla base dei criteri implementati e di seguito indicati:

Rapporti tecnico professionali, Relazioni Tecniche,

Relazioni Tecniche correlate al supporto alla ricerca (pubblicazioni interne anche di carattere amministrativo gestionale conservate ufficialmente presso la direzione della



struttura di afferenza, Relazioni scritte a seminari interni, conservate ufficialmente presso la direzione della struttura di afferenza, Relazioni su risultati intermedi o parziali, comunque meritevoli di interesse, conservate ufficialmente presso la direzione della struttura di afferenza, carte geologiche o tematiche non pubblicate a stampa e conservate ufficialmente presso la struttura di afferenza, Relazioni sullo stato dell'arte, contenenti un esame sistematico del settore tecnologico e/o professionale di intervento, conservate ufficialmente presso la direzione della struttura di afferenza, Allegati tecnici o amministrativo gestionali a relazioni inviate per l'esame al CdA da parte della struttura di afferenza, Allegati tecnici o amministrativo gestionali a delibere del CdA, Relazioni finali o resoconti anche di natura amministrativo gestionale di progetti ufficialmente inviate all'Ente finanziatore, Manuali d'uso o di descrizione di procedure tecniche o amministrativo gestionali pubblicati a stampa con o senza ISBN o diffusi come prodotti editoriali) -
max punti 3

Articoli Pubblicati a stampa su giornali scientifici censiti dal JCR (riviste ISI) max punti 3

Attinenza se tale criterio non viene soddisfatto non si procederà con l'attribuzione di punti

Punteggio per la qualità del lavoro 1 punto

Ruolo svolto - se primo autore, ultimo autore o corresponding author: 1 punto - in altri casi: 0,5 da 0,5 a 1 punti

Quartile: Q1 – Q2 1 punto; Q3 – Q4 da 0,5 a 1 punti

Articoli pubblicati a stampa su riviste o giornali a carattere scientifico con ISSN, con Comitato di Redazione, nazionali od esteri, a livello nazionale od internazionale non censiti dal JCR, ovvero, pubblicazioni, anche in italiano, su riviste validate dalle Società Scientifiche di riferimento, **tenendo conto dei seguenti parametri** (Attinenza se tale criterio non viene soddisfatto non venivano attribuiti di punti • Punteggio per la



qualità del lavoro: 1 punto; Ruolo svolto: - se primo autore, ultimo autore o corresponding author: 1 punto - in altri casi: 0,5 punti **max 2 punti**

Libri pubblicati a stampa con ISBN Se unico autore: 3 punti. Se in collaborazione: 0-2 punti **max punti 3**

Capitoli di Libro pubblicato a stampa con ISBN: Se unico autore: 3 punti, Se in collaborazione: 0-2 punti **max punti 3**

Monografie con ISBN di edizioni critiche di testi o di risultati di scavi, o di ricerche sul terreno o di ambito museale o di lessico: se unico autore: 3 punti; se in collaborazione: 0-2 punti **max punti 3**

Lemmi (linguistici) di dizionari e/o di thesaurus e/o lemmi di enciclopedie pubblicati a stampa ovvero diffusi come prodotti editoriali. Traduzioni e commenti scientifici **max punti 1**

Carte geologiche o tematiche validate da almeno un referee **max punti 2**

Pacchetti Software che implementino algoritmi o modelli teorici o design originali ideati dal candidato connessi alla specifica attività di ricerca del candidato stesso, pubblicati e diffusi quali prodotti editoriali ovvero che siano integrati quali SW guida ad apparati e/o strumenti scientifici di misura distribuiti commercialmente **max punti 3**

Piattaforme Software Open Source che implementino algoritmi o modelli teorici o design originali ideati dal candidato connessi alla specifica attività di ricerca del candidato stesso di cui sia dimostrato l'uso da parte della comunità scientifica **max punti 3**

Progetti innovativi di opere ed artefatti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico tecnologico. Banche dati. Prodotti di comunicazione/diffusione, disegni, design, performance, prototipi **max punti 3**



Rilevanza per l'attività tecnologica del candidato **0-1 punti** –; per il livello di diffusione e la fruizione da parte di industrie 0-1 punti; - Innovazione **0-1 punti**

Brevetti e/o PCT (Patent Cooperation Treaty) **max punti 3** - nazionale **0,5 punti** - europeo **1 punto** - internazionale **1,5 punti**

Per ognuna delle seguenti voci verranno aggiunti: - contratti di sfruttamento non esclusivo **0,5 punti** - contratti di sfruttamento esclusivo **1 punto** - Ruolo (Primo/ultimo inventore) **0,5 – 1 punti**

CATEGORIA B. – RUOLI E RESPONSABILITA' (max 25 punti) Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria B, in ossequio a quanto statuito dall'art. 5 comma 6 del bando, la Commissione ha proceduto all'assegnazione del punteggio massimo di 3 punti per singolo titolo. In particolare, nella valutazione dei ruoli e delle responsabilità e/o coordinamento, la Commissione ha tenuto conto: della natura dell'incarico in relazione al supporto alla ricerca; della rilevanza dell'incarico di responsabilità; della complessità e utenza della struttura; della durata (minimo durata dell'incarico due anni); delle dimensioni della Struttura.

La Commissione ha, pertanto, preso in considerazione i criteri sopra esposti, nella valutazione delle seguenti categorie: *Responsabilità e/o coordinamento di laboratorio, Responsabilità e/o coordinamento infrastruttura scientifica e/o ICT Responsabilità di strutture amministrative e/o tecnico scientifiche Responsabilità della gestione di impianti, Responsabilità gestionale/tecnico-scientifica e/o coordinamento di progetto, campagna Responsabilità gestionale/tecnico-scientifica e/o coordinamento di attività di valorizzazione della ricerca. Incarichi conferiti in ragione di specifiche competenze professionali, anche in rappresentanza dell'Ente, Incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura tecnico-scientifica nazionali ed internazionali, Posizioni di responsabilità previste dalla normativa vigente (inclusi, a titolo esemplificativo: R.U.P., RSPP, Direzione Lavori, Direzione Esecuzione Contratti, figure similari)*

CATEGORIA C. – CURRICULUM (max 30 punti) Relativamente a questa categoria, la Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del bando,



ha assegnato il punteggio, sulla base di un giudizio complessivo motivato, che ha tenuto conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare soluzioni (prodotti, servizi, processi, metodologie) innovative effettivamente attuate nell'ambito del settore tecnologico del bando. - Capacità di determinare soluzioni innovative - Capacità di coordinamento - Capacità di proporre ed implementare metodologie e processi innovativi - Capacità di organizzare autonomamente servizi di supporto alla ricerca - Capacità di proporre ed implementare progetti e prodotti innovativi. Tali criteri sono stati così giudicati: **Non sufficiente 0; Sufficiente 1; Discreto 2; Buono 3; Molto buono 4; Ottimo 5 Eccellente 6).**

La Commissione ha stabilito, infine i criteri di valutazione del colloquio che, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del bando, verteva sulla discussione dei titoli presentati dal candidato, nonché sulle attività ed esperienze professionali dallo stesso indicate e sulle conoscenze possedute nel settore tecnologico di competenza, quali : - competenza acquisita e conoscenza approfondita nel settore tecnologico di competenza - chiarezza espositiva - capacità di analisi - capacità di sintesi, Tali criteri venivano giudicati con I seguenti punteggi: **Non sufficiente 0; Sufficiente 1; Discreto 2; Buono 3, Ottimo 4; Eccellente 5.**

Premesse le considerazioni sopra esposte, appare opportuno esaminare sinteticamente le censure formulate dalla parte ricorrente che, ritenendo ingiusta e lesiva la valutazione ricevuta ai propri titoli curriculari, lamenta presunte illegittimità nell'operato della Commissione esaminatrice. Sulla censurata mancata specificità e genericità dei criteri individuati dalla Commissione, non può essere condivisa l'argomentazione di parte ricorrente. I criteri di valutazione, articolati dalla Commissione, sono stati, infatti, adeguatamente formulati, e si presentano esaustivi, con riguardo agli aspetti sostanziali e formali, necessari ai fini della valutazione e per l'attribuzione del punteggio, e la determinazione degli stessi non è stata insufficiente, come sostenuto da parte avversa, in quanto la selezione in esame non richiede la predeterminazione di criteri speciali per la valutazione dei titoli, che non siano quelli, consueti, prioritariamente della pertinenza al settore tecnologico, nel caso di specie, di



“supporto alla ricerca” (sul punto cfr. TAR Piemonte Sezione II, 29 novembre 2017 n.1295; TAR Lazio Sezione II, quarter, 18 settembre 2019 n.11078)

Solo il bando, trattandosi di selezione per soli titoli e colloquio, può dettagliare e predeterminare i criteri e i punteggi, in modo da lasciare ristretti margini di discrezionalità alla Commissione esaminatrice, la quale dovrebbe operare in modo pressoché vincolato, assegnando per ogni criterio uno specifico e determinato punteggio. Va, dunque, disattesa anche la censura relativa al mancato dettaglio dei criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione, come sostenuto da parte ricorrente. Ciò, in considerazione del fatto che i criteri sono sufficientemente dettagliati, sì da non necessitare comunque di ulteriore specificazione da parte della commissione, né di una motivazione in merito all'attribuzione ai singoli candidati. (cfr.: TAR Lazio 3 febbraio 2009, n. 1066). Invero, tutti i partecipanti sono stati messi nella condizione di poter conoscere preventivamente i parametri in base ai quali il giudizio tecnico verrà espresso, risultando tale orientamento in linea con i principi di trasparenza e imparzialità della P.A. al fine di consentire sin dall'origine all'aspirante concorrente la conoscenza dei criteri motivazionali.

L'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione (al pari di quella di ripartizione dei punteggi all'interno delle varie voci che li compongono) è, d'altronde espressione dell'ampia discrezionalità amministrativa, di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice, salvo che non siano *ictu oculi* inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nel caso di specie insussistenti (per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091; sentenza del 11 febbraio 2020, n. 329, il TAR Sicilia, Palermo, Sez. I.). L'odierno esponente lamenta l'illegittimità della valutazione dei propri titoli curriculari (scheda n. 200), con particolare riferimento ai titoli nn. 86,87,88,89,90,91,94,96,103, **il ricorrente evidenzia che doveva essere riconosciuto l'ulteriore punteggio di 2 punti per l'incarico N.103, 2 punti per la rivalutazione degli incarichi N.94 e N.96, 9 punti per la rivalutazione dei titoli NN.**



86, 87, 88, 89, 90, 91 (con il riconoscimento di un punteggio complessivo ad esito della prima fase di valutazione dei titoli e del curriculum del ricorrente (Sezione A + Sezione B + Sezione C) è pari a complessivi 51.5 punti, di cui punti 12.5 (Sezione A), punti 25 (Sezione B), punti 14 (Sezione C).

Parte ricorrente ritiene, pertanto, che il punteggio attribuitogli dalla Commissione esaminatrice è errato e merita di essere rideterminato e lamenta un'asserita contraddittorietà nella valutazione dell'organo di valutazione rispetto ad altri candidati. Tali censure appaiono del tutto infondate, avendo la Commissione agito in conformità a quanto stabilito nel bando di concorso, nonché dei criteri dalla stessa fissati, valutando in maniera coerente i titoli curriculari del ricorrente. Se si considerano le risorse curriculari del ricorrente, si può ritenere che esso abbia ottenuto il massimo di punteggio possibile con riferimento alle evidenze dichiarate e valutabili con riferimento al settore tecnologico del bando. Le doglianze vertono, infatti, sulle valutazioni compiute dall'Amministrazione in ordine alle scelte tecnico amministrative, che costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni sottoposte a scrutinio fossero state manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto nel caso di specie (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 1991 n. 160 e 22 gennaio 1982 n. 55; Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004 n. 3554). Al riguardo va osservato che, partendo dalle censure mosse dal ricorrente rispetto alla valutazione dei propri titoli ed al computo e attribuzione dei relativi punteggi, deve ribadirsi come sia preclusa la cognizione e il sindacato sul giudizio tecnico sotteso al riconoscimento dei punti, e ciò in ragione del fatto che detto giudizio, rispetto a questi specifici segmenti valutativi, presenta profili di discrezionalità tecnica che lo rendono insindacabile in sede giurisdizionale (sul punto cfr. as es. Cass. Sez. L n.2280 del 1/3/2000). Invero buona parte delle censure in esame sono di pieno merito e quindi le stesse sono da considerare inammissibili.

A fini esaustivi si precisa inoltre come dalla mera lettura degli atti di concorso e quindi dall'analisi delle domande di partecipazione e relative schede di valutazione nonché



dei verbali redatti dalla commissione, sia possibile immediatamente evincere la scrupolosità e la diligenza nell'operato della commissione, considerato l'elevato numero dei candidati (più di 200 domande). Appare quindi di immediata evidenza la correttezza dell'operato della Commissione che, in completo ossequio ai criteri stabiliti, secondo equità e ragionevolezza, per tutti i candidati ha attribuito il relativo punteggio, in osservanza dei principi fondamentali che caratterizzano il procedimento amministrativo in generale, ivi compreso quello concorsuale, quali l'efficienza, l'efficacia, la celerità ed economicità: art. 1, comma 1, L. n. 241 del 1990; art. 35, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 165 del 2001(cfr. Consiglio Stato, sez. III 1° febbraio 2010, n. 2610; Consiglio Stato, sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443; Consiglio Stato, sez. V, 3 giugno 2010, n. 3486; Consiglio Stato, sez. VI, 19 novembre 1984, n.664). Peraltro, l'onere di motivazione circa le valutazioni effettuate dalla Commissione, infatti, è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice (C.d.S., Sez. VI, 10.12.2010, n. 8694). Anche con riguardo alle censure relative a presunte sopravvalutazioni di altri concorrenti, non sono abili all'emersione di gravi errori valutativi della Commissione, che ha giudicato rispettando i comuni canoni della ragionevolezza, con conseguente insindacabilità dei suoi giudizi. Allorquando si procede con l'attribuzione di un giudizio di valore, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 5468); La Commissione ha, infatti, rispettato il principio di *par condicio* tra i concorrenti, in quanto i criteri di valutazione sono stati applicati uniformemente a tutti i candidati alla presente procedura Con particolare riferimento alla doglianza con cui l'odierno esponente lamenta una presunta illegittimità di valutazione dei titoli presentati dal medesimo, rispetto ad altri candidati (con specifico riguardo al criterio della durata



degli incarichi per il quale la commissione in sede di implementazione dei criteri valutativi ha stabilito che potessero essere valutati incarichi di durata minima di due anni) essa appare priva di pregio giuridico.

Va, infatti, debitamente considerato che la Commissione, vincolata all'osservanza del bando, ha affidato le proprie valutazioni a tutta una serie di criteri, peraltro non specificatamente contestati nel ricorso, ben più ampi, per cui la censura non dimostra il suo assunto e non può quindi essere considerata valida.

Nella valutazione dei ruoli e degli incarichi di responsabilità e/o coordinamento, la Commissione, ha proceduto, **nell'ambito della previsione del punteggio massimo predeterminato nel bando**, alla valutazione comparativa dei titoli curriculari dei candidati e, ha tenuto conto preliminarmente **della natura, della rilevanza, della complessità dell'incarico assegnato in data antecedente** al 31 dicembre 2019, quali elementi idonei a evidenziare ed a comprovare una peculiare qualificazione del candidato, e con riferimento ai ruoli di responsabile di struttura, la Commissione ha tenuto conto, altresì **delle dimensioni della struttura** (tutti criteri prioritari in base a quanto prescritto dalla *lex specialis* con i quali normalmente concorre al fine dell'individuazione del candidato più idoneo la durata degli incarichi stessi). Pertanto, ben può la Commissione di concorso, proprio ai fini di rendere quanto più trasparente e pertinente possibile il compito attribuito, catalogare i vari titoli, astrattamente in possesso dei candidati, onde graduarne l'importanza o la rilevanza per la corretta attribuzione del relativo punteggio; nella specie, la determinazione - variabile fra valori minimi e massimi - è lasciata, dal bando, alla valutazione tecnico-discrezionale dell'organo a ciò deputato. **Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria "B" la Commissione disponeva di un punteggio di max 25 punti, con un massimale per singolo titolo pari a 3 punti.**

Con riguardo ai titoli di cui alla categoria "C" (altri titoli del curriculum professionale), la Commissione ha assegnato il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenesse conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del



candidato nel determinare soluzioni (prodotti, servizi, processi, metodologie) innovative effettivamente attuate nell'ambito del settore tecnologico del bando.

Da quanto precede deriva che l'assunto del ricorso appare tutt'altro che dimostrato, per cui le sue conclusioni non possono che essere definite assolutamente inattendibili. In particolare, poiché il concorso in questione ha avuto ad oggetto la scelta dei candidati più validi ai fini del conferimento di un numero limitato di posizioni (Primo tecnologo, II livello professionale) è del tutto arbitrario ipotizzare a carico dell'Ente, come si spinge a fare il ricorso, sotto le mentite spoglie di un risarcimento del danno, una sorta di sanzione in forma specifica per le presunte illegittimità perpetrate dalla Commissione. Ne discende che le conclusioni del ricorso vanno assolutamente respinte, potendosi semmai ipotizzare, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale del ricorso stesso, che si riporta per mero tuziorismo, la mera condanna dell'ente a ripetere in tutto o in parte le operazioni del concorso da considerare illegittime o irregolari, e non mai una pura e semplice sostituzione del giudice all'Amministrazione, a fini esclusivamente sanzionatori. Tale annullamento comporterebbe anche la reintegrazione in forma specifica, allo stato, dell'interesse strumentale del candidato alla tutela della propria posizione giuridica, in quanto allo stesso viene riconosciuta in termini reali la chance derivante dalla rinnovazione del colloquio. Infatti, l'annullamento di un atto, dal quale consegue una riedizione del potere amministrativo, per vizi che non comportano un giudizio definitivo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento del danno (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2016, n. 3152). La domanda di risarcimento da perdita di chance avanzata da parte ricorrente, va, altresì, respinta in quanto per la perdita di chance serve un'elevata probabilità, prossima alla certezza che la chance si sarebbe tradotta in beneficio, ricadendo sul soggetto che lamenta il danno da perdita di chances, dimostrare in concreto qual è il danno patito, in caso contrario la richiesta (come nella fattispecie in esame) è priva di specificità e quindi va respinta (cfr. Sentenza Corte di Cassazione n.11165/2018).



Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, appare, pertanto, di immediata evidenza **la legittimità dell'azione amministrativa** e la correttezza dell'operato della commissione esaminatrice che, in completo ossequio ai criteri stabiliti dalla lex specialis, ha attribuito il relativo punteggio secondo equità e ragionevolezza, per tutti i candidati, che ha selezionato i più meritevoli, sulla base delle attività ed esperienze professionali indicate e sulle conoscenze possedute nel settore tecnologico del bando. Le avverse censure devono, pertanto, ritenersi del tutto soggettive, prive di pregio giuridico, ed in quanto di merito non idonee a confutare la legittimità dell'operato della Commissione (Professori esperti di comprovata qualificazione tecnico professionale con riferimento al settore tecnologico "Supporto alla ricerca") di cui alla selezione in argomento. Per tutte le superiori considerazioni devono dunque essere rigettate le domande proposte dal ricorrente ed il presente ricorso va rigettato, in quanto non provato e infondato in fatto e in diritto con conseguente improcedibilità del giudizio per carenza di interesse della presente azione.

Per tutto quanto esposto,

P.Q.M.

Si chiede di veder rigettato il ricorso nel merito in quanto inammissibile ed infondato. Spese vinte.

Si deposita la seguente documentazione:

All. 1 - Bando n. 315.57 PT

All. 2 – Graduatoria del 20/5/2021

All. 3 - Verbali della Commissione esaminatrice

All. 4 – Schede di valutazione ricorrente e controinteressati

All. 5 – Sentenza Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 4239/2019

All. 6 - Criteri di Valutazione dei Titoli

Napoli, 20.01.2022

Avvocato dello Stato
Giuseppe Capodanno

